



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA

## IL RETTORE

- Vista la Legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22, recante la nuova disciplina degli assegni di ricerca;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 1885 del 6 maggio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 4455 del 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 25 marzo 2011 e 28 marzo 2011, con cui è stato approvato il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
- Tutto ciò premesso;

## DECRETA

### Art. 1

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, dello Statuto, è emanato il **Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca**, il cui testo si allega al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

### Art. 2

Il suddetto regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua emanazione e sarà pubblicato sul sito internet di questa Università.

Catania,

IL RETTORE  
*Antonino Recca*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Prot. n. Generale
28 MARZO 2011
Prot. 2008/1111/112
Reg. Decreti 1688

D.Z.

**Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca  
di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010**

Art. 1  
Finalità

1. L'Università di Catania può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
2. In particolare, possono essere conferiti:
  - a) assegni di ricerca su risorse provenienti parzialmente o interamente dal bilancio dell'Ateneo, individuate e suddivise fra le aree scientifico-disciplinari dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
  - b) assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca. Tali programmi, ed il relativo responsabile scientifico, sono individuati dal Consiglio di dipartimento, che li dota di specifico finanziamento, con risorse che possono derivare da fondi di ricerca, da prestazioni conto terzi, da contributi di privati ovvero di enti regionali, nazionali, comunitari, ma non dal budget assegnato al dipartimento dall'amministrazione.

Art. 2  
Titolarità

1. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca i dottori di ricerca o coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all'estero, nonché i titolari di un diploma di scuola di specializzazione. Possono essere, altresì, destinatari di assegni di ricerca i soggetti in possesso da almeno tre anni di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con curriculum scientifico comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attività di ricerca svolta dopo la laurea (specialistica o magistrale o secondo il vecchio ordinamento) presso istituzioni italiane o straniere di livello universitario o presso enti pubblici di ricerca.
2. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, 4° comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il personale in servizio di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel precedente periodo, ad eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50 % dell'ordinario orario di servizio, al fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni.
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
4. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai soggetti che hanno conseguito la laurea da oltre 6 anni. Per i laureati in possesso del diploma di scuola di specializzazione o del titolo di dottore di ricerca, il limite temporale sopra indicato è esteso a 10 anni dalla laurea.

Art. 3  
Durata

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui

l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

2. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/10 e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/10, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente art. 2, comma 2, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### Art. 4

##### Bando di selezione

1. I bandi per il conferimento degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento devono contenere informazioni dettagliate sul numero e sulla durata degli assegni da conferire; sul termine di presentazione delle domande da parte dei candidati; sullo specifico titolo di studio che il candidato deve possedere in relazione al profilo bandito; sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri dell'assegnista e sul trattamento economico e previdenziale allo stesso spettante.

2. I bandi sono emanati dal rettore e resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

3. I bandi possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

4. I bandi possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

5. Per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della legge 240/2010, viene pubblicato un unico bando per tutte le aree scientifico-disciplinari interessate, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui al presente comma non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente ai settori scientifico-disciplinari ricompresi nell'area scientifica interessata dal bando, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

6. Per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lett. b) della legge 240/2010, il bando, approvato dal Consiglio di dipartimento interessato, indica, tra l'altro, lo specifico programma di ricerca a cui si riferisce l'assegno. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui al presente comma non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

#### Art. 5

##### Commissione giudicatrice

1. Per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) della legge 240/2010, la commissione giudicatrice, unica per ciascun bando d'Ateneo, è nominata con decreto del rettore ed è composta da almeno tre docenti e comunque da un rappresentante per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari interessate dal bando, designato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, tra i docenti dell'Ateneo. La commissione può

avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università.

2. Per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lettera b) della legge 240/2010, la commissione è nominata dal Consiglio di dipartimento che ha approvato il bando ed è composta da tre docenti individuati dallo stesso dipartimento interessati allo specifico programma di ricerca a cui si riferisce il bando. Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da enti pubblici (INFN, INFN, CNR ecc.) delle commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente periodo, può fare parte anche un dipendente di ruolo dell'ente, appartenente ad una qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea.

3. Le commissioni giudicatrici sono tenute a completare i propri lavori entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

#### Art. 6 Selezione

1. Per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) della legge 240/2010, la selezione avviene sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) progetto di ricerca presentato dal candidato, ai sensi del successivo art. 7, sino ad un massimo di punti 40;

b) dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero, sino ad un massimo di punti 12;

c) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti 6 per ogni anno e comunque sino ad un massimo di punti 18, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo;

d) altri titoli, compresa la tesi di dottorato, se non edita, sino ad un massimo di punti 5;

e) pubblicazioni, sino ad un massimo di punti 25.

2. Per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lettera b) della legge 240/2010, la selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei seguenti criteri:

A) Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:

a) dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero, sino ad un massimo di punti 12;

b) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti 6 per ogni anno e comunque sino ad un massimo di punti 18, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo;

c) altri titoli, compresa la tesi di dottorato, se non edita, sino ad un massimo di punti 5;

d) pubblicazioni, sino ad un massimo di punti 25;

## B) Colloquio:

- il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera, sino ad un massimo di punti 40. Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno avere conseguito una valutazione dei titoli non inferiore a 30 punti.

### Art. 7 Progetto di ricerca

1. Il progetto di ricerca di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. a), per essere valutato dalla Commissione, deve avere un contenuto così articolato:

a) Parte descrittiva e problematica:

- indicazione dell'area scientifico-disciplinare e dei settori scientifico disciplinari interessati;
- presentazione del tema di ricerca;
- stato dell'arte.


b) Parte metodologica, risultati attesi e implicazioni:

- illustrazione degli obiettivi: indicazione degli aspetti e dei problemi da indagare in relazione al tema, nonché descrizione dei fini della ricerca e della metodologia che si intende adottare;
- indicazione degli aspetti innovativi della ricerca sul piano conoscitivo e metodologico;
- indicazione della possibile utilizzazione dei risultati.

### Art. 8 Graduatoria e approvazione atti

1. I punteggi attribuiti dalla commissione a ciascun candidato sono pubblici.
2. La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, formula la graduatoria dei candidati, individuando il vincitore della selezione, che deve avere conseguito una votazione complessiva di almeno 70 punti.
3. Per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) della legge 240/2010, la commissione formula una graduatoria per ciascuna delle aree interessate e, una volta individuato il vincitore, il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, assegna il relativo responsabile scientifico, afferente al settore scientifico-disciplinare indicato nel progetto di ricerca presentato dal candidato.
4. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle selezioni.
5. La graduatoria sarà emanata con decreto rettorale e pubblicata sul sito web di Ateneo.

### Art. 9 Stipulazione del contratto

1. Il vincitore stipula con l'Amministrazione apposito contratto, che ne regola l'attività di collaborazione alla ricerca. Il contratto è sottoscritto dal direttore amministrativo e deve contenere il nominativo del responsabile scientifico.
  2. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge 240/2010.
  3. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
- 

Art. 10  
Emolumenti

1. L'importo annuale dell'assegno è determinato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
2. Nel caso in cui l'assegnista non svolga con continuità l'attività di ricerca a lui affidata, il responsabile scientifico ne darà comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione, affinché si provveda alla sospensione del pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla comunicazione e fino a nuova comunicazione di regolare ripresa dell'attività di ricerca, trasmesse agli uffici dal responsabile scientifico.

Art. 11  
Recesso

1. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha la facoltà di trattenere all'assegnista un importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato.
3. Nel caso in cui il responsabile scientifico non comunichi all'amministrazione la regolare ripresa dell'attività, di cui all'articolo 10, comma 2, entro tre mesi dalla comunicazione che produce la sospensione della corresponsione degli emolumenti, il contratto stipulato con l'assegnista si risolve di diritto.

Art. 12  
Rinnovo

1. Al termine del periodo di durata dell'assegno, l'assegnista è tenuto a presentare al responsabile scientifico una relazione sull'attività svolta, corredata da eventuale produzione scientifica. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, per gli assegni di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) della legge 240/2010, ovvero il Consiglio del dipartimento, per gli assegni di cui all'art. 22, comma 4, lettera b) della legge 240/2010, nel rispetto del programma di ricerca cui si riferisce l'assegno e verificata la disponibilità finanziaria, previo parere favorevole del responsabile scientifico sull'attività svolta, può deliberare il rinnovo del contratto fino al limite massimo di cui al precedente art. 3.
2. Il contratto va rinnovato entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnovato anche quando la procedura di rinnovo si concluda entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza, previa attestazione dell'avvenuta continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso il nuovo contratto avrà effetto retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto rinnovato.

Art. 13  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica a far data dal decreto rettorale di emanazione, con esclusivo riferimento agli assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010.
2. Gli assegni di ricerca di cui alla legge 449/1997 restano regolati dal regolamento per il conferimento degli assegni emanato con D.R. del 2 novembre 2010 n. 6896

